



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE
ROMA

Istituto Nazionale delle Assicurazioni è un Istituto di Stato creato dalla legge 4 Aprile 1912 n. 305. Sede in Roma. Le polizze di assicurazione da esso emesse oltre dalle riserve matematiche e altre riserve dell'Istituto sono garantite dal Tesoro dello Stato.

Circolare N. 3.

Roma, 1° settembre 1913.

Sig. Agente Generale

di

UFFICIO IV.

CONTABILITÀ.

Le trasmetto, con preghiera di prenderne atto e di curarne la distribuzione esemplari di una circolare destinata agli assicurati alle forme popolari della Società Cattolica di Assicurazioni di Verona, compresi nella sua provincia.

Detta circolare non ha potuto venire trasmessa direttamente agli interessati, essendo la stessa Direzione della Società Cattolica sprovvista degli indirizzi per questa speciale categoria di assicurati. Codesta Agenzia Generale dovrà provvedere alla diramazione della circolare nel territorio di sua giurisdizione, rivolgendosi, a nome di questo Istituto, ai signori agenti locali e capi gruppo della Società Cattolica indicati in calce, cui in passato erano affidate le esazioni dei portafogli popolari ed ai quali la Direzione della Società d'accordo con questo Istituto, ha impartito le necessarie istruzioni.

I bollettari degli scontrini-quietanze, di cui è cenno nella circolare, le saranno rimessi a giorni, unitamente alle istruzioni per le registrazioni contabili che, dato il frazionamento settimanale dei premi, non possono essere identiche a quelle delle quietanze ordinarie.

Il Direttore Generale.



Corporate Heritage
& Historical Archive



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE

ROMA

Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Istituto di Stato creato dalla legge
n. 1912 n. 305 con sede in Roma. Le
polizze di assicurazione da esso emesse
e le riserve matematiche e le altre
riserve dell'Istituto, sono garantite
dal Tesoro dello Stato.

25/10 1913

Signor AGENTE GENERALE di

Circolare N. 8

In relazione a quanto è stabilito dal Capitolato per il conferimento delle Agenzie Generali, dalla lettera di nomina degli Agenti Generali e dal quadro delle provvigioni, è sorto il dubbio se la liquidazione ed il pagamento della sopra-provvigione spettante agli Agenti Generali sulle eccedenze di produzione rispetto ai minimi obbligatori debbano essere eseguiti alla fine di ciascun anno, ovvero alla fine del quadriennio come è espressamente stabilito per l'eventuale applicazione della penale dall'art. 2 della lettera di nomina. Il dubbio deriva dal riflesso che l'eccedenza della produzione di un anno oltre il minimo obbligatorio può compensare l'eventuale deficienza di produzione degli esercizi successivi; e liquidando la sopra-provvigione al termine di ciascun anno, potrebbe verificarsi il caso che l'eccedenza di produzione ottenuta, ad esempio nel primo anno, venisse due volte premiata, la prima volta coll'applicazione della sopra-provvigione, e la seconda vol-



ta col tenerne conto a compenso della deficienza dell'anno successivo e per evitare l'applicazione della penale.

Quest'Amministrazione centrale però, nell'intento di non tralasciare nulla di quanto possa costituire incoraggiamento al proficuo lavoro delle Agenzie Generali, ha deliberato di procedere alla liquidazione delle sopra-provvigioni al termine di ciascun anno, sospendendo tale liquidazione solo rispetto ad una parte dell'eccedenza di produzione. Tale parte da stabilirsi prudenzialmente vorrà, agli effetti della sopra-provvigione, aggiunta alla eccedenza di produzione dell'anno successivo, quando non sia destinata a coprire una deficienza.

A tempo debito verranno diramate agli Agenti le opportune istruzioni e gli stampati per la liquidazione della sopra-provvigione, dovendo gli elementi essere forniti dalle Agenzie stesse a questo nostro Ufficio Centrale di Contabilità che avrà l'incarico di effettuarne il controllo.

I Signori Agenti si asterranno quindi da qualsiasi liquidazione di sopra-provvigione nei conti mensili dell'anno in corso, evitando per tal modo confusione nei conti stessi ed osservazioni da parte degli Uffici, che non potrebbero riconoscere nessuna somma trattenuta ora dagli Agenti per il titolo di cui si tratta.

IL DIRETTORE GENERALE

